



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
SERVIZIO 8
UFFICIO CONSULTIVO DELL'URBANISTICA
Via Ugo La Malfa, 169, PALERMO

Prot. n. **2573** del **06 FEB. 2013**

OGGETTO: Quesito. Richiesta parere tecnico sulla corretta interpretazione dell'art. 3 delle NTA del vigente PRG di Casteldaccia circa i distacchi delle costruzioni dal confine.

AL RESPONSABILE DELL'AREA IV
EDILIZIA E URBANISTICA
DEL COMUNE DI
CASTELDACCIA (PA)

e, p.c. AL SINDACO
DEL COMUNE DI
CASTELDACCIA (PA)

Con nota prot. n. 14509 del 10/09/2012 e successivo sollecito prot. n. 19840 del 30/11/2012, codesto Comune chiede un parere “ in ordine alla legittimità di un Permesso di Costruire , per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione rilasciato in attuazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG comunale in contrasto con le disposizioni contenute nel DM 2 aprile 1968, n. 1444.

In merito a quanto richiesto si ricorda che questo Ufficio esprime il proprio parere allorquando le problematiche poste riguardino aspetti generali attinenti l'applicazione di norme di legge in materia urbanistico-edilizia; ciò in quanto l'attività consultiva di questo Dipartimento ha una funzione di supporto alle amministrazioni locali in merito agli aspetti generali e non ai casi particolari, per l'adozione degli adempimenti da emettere, la cui soluzione appartiene alla esclusiva competenza dell'ente richiedente (vedasi a riguardo la propria circolare n. 2/DRU/2012 del 14/5/2012, reperibile sul sito di questo Assessorato www.artasicilia.eu, nella quale vengono fornite le indicazioni necessarie per la formulazione delle richieste di parere, a cui le Amministrazioni locali devono attenersi ai fini dell'esito delle stesse e dove viene altresì precisato che l'attività consultiva di questo Dipartimento non potrà riguardare l'interpretazione di Norme di Attuazione che disciplinano il territorio comunale, costituendo queste uno dei tanti elaborati allegati al Decreto di approvazione di un piano regolatore comunale, la cui lettura corretta non può che essere supportata, sia dagli atti ed elaborati che compongono uno strumento urbanistico generale - spesso oggetto di modifica a seguito delle valutazioni e prescrizioni contenute nel Decreto di approvazione -, sia da altri atti e provvedimenti successivamente approvati, quali ad esempio le varianti urbanistiche ex

art.3 e 4 della l.r. n.71/78, che comportano necessariamente la modifica degli atti precedentemente approvati ed in possesso di questo Ufficio).

Tuttavia per quanto riguarda gli aspetti generali della questione sollevata si ritiene sufficiente ricordare la numerosa giurisprudenza in materia che afferma, tra l'altro, che *“l'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, che detta disposizioni in tema di distanze tra le costruzioni, stante la natura di norma primaria, sostituisce eventuali disposizioni contrarie contenute nelle norme tecniche di attuazione”* (Consiglio di Stato, n. 7731/2012, ed anche Consiglio di Stato n. 6909/2005, Cassazione civile n. 158/2003 e Cassazione civile n. 4713/2001).

Pertanto, a prescindere dal caso particolare, si ritiene che codesto Comune, per quanto riguarda la materia richiamata, debba in ogni caso attenersi alle disposizioni di cui al citato d.m. 2 aprile 1968 n. 1444.

Il Dirigente del Servizio 8
(Arch. Daniela Grifo)
(FIRMATO)